

**ESENTE**



**N° 7218 - 18**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

[Empty box]

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 5055/2013

**SEZIONE LAVORO**

Cron. 7218

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente - Ud. 07/11/2017

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

*F.N.*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 5055-2013 proposto da:

(omissis)

C.F.

(omissis)

elettivamente domiciliato in

(omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis)

, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

2017

**contro**

4281

(omissis)

S.P.A., in persona del legale

representante pro tempore,

(omissis)

in proprio,

elettivamente domiciliati in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis) , giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1174/2012 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 08/11/2012 R.G.N. 281/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

## SVOLGIMENTO del PROCESSO

(omissis) , premesso che era stato amministratore unico della S.p.a. (omissis) (omissis) - dal 29 novembre 2002 sino al momento delle sue dimissioni, rassegnate nel mese di luglio 2005, per cui in data 11 luglio 2005 era stato sostituito nell'incarico da (omissis) (omissis) ; che sino al mese di giugno 2005 le sue competenze erano state corrisposte dalla società mediante bonifico bancario, mentre quanto dovutogli per il periodo successivo non gli era stato pagato, se non a seguito di scambio epistolare, mediante ritiro (in data 11-01-2007) di apposito assegno circolare presso la sede della società (per cui si assumevano spese in ragione di 97,40€); tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di PRATO la S.p.a. (omissis) nonché (omissis) , chiedendo *di accertare e dichiarare l'inadempimento della società e per l'effetto la condanna di quest'ultima pagamento in suo favore della somma di euro 51,55 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori interessi sino a saldo, della somma di euro 232,87 a titolo di danno emergente oltre interessi, della somma di euro 20.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in tutto o in parte ex articolo 1226 c.c., a titolo di danno non patrimoniale arrecato all'onore e al decoro di esso ricorrente oltre interessi legali; previa ogni necessaria ed opportuna statuizione, anche in ordine all'esistenza del reato di cui all'articolo 594 del codice penale, di accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da (omissis) , integrava il delitto di ingiuria e comunque illecito ai sensi degli effetti degli articoli 2043 nonché 2059 c.c., con la conseguente condanna di (omissis) al risarcimento del danno patito dal ricorrente, nella componente extrapatrimoniale e morale, all'onore, al decoro, alla dignità e all'identità personale, nella misura di euro 20.000,00 ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in tutto o in parte articolo equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre interessi come per legge e con vittoria delle spese di lite.*

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione dei convenuti, i quali nel resistere alle pretese avversarie chiedevano, altresì, la condanna dell'attore ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., nonché ex articolo 89 dello stesso codice, con la eliminazione inoltre delle frasi ingiuriose, e a favore del solo (omissis) il risarcimento dei danni da costui sofferti.

Il (omissis) replicava mediante comparsa, contenente altresì domanda riconvenzionale per la cancellazione della parola "calunniöse", contenuta nella memoria difensiva di controparte, instando inoltre per *l'accertamento della natura offensiva delle espressioni usate negli scritti difensivi dei due convenuti, con conseguente condanna.*

Con sentenza del 26 marzo 2010 il giudice adito condannava la società convenuta al pagamento in favore dell'attore degli *interessi legali maturati sulla somma di euro 1453 nel periodo dal 30 agosto al 20 ottobre 2005, oltre interessi legali sugli interessi scaduti dalla domanda al saldo;* rigettava la domanda proposta nei confronti di (omissis) , nonché le richieste di cancellazione, avanzate dalle parti e le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 89 del codice di procedura civile, nonché la domanda di risarcimento del danno proposta da (omissis) . Rigettata, altresì, le domande di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. e compensava, interamente, tra le parti le spese di lite.

(omissis) impugnava la suddetta pronuncia e la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1174 data 30 ottobre 2012, notificata il 6 dicembre 2012, rigettava l'interposto gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese, osservando *preliminarmente che la condanna della società al pagamento degli interessi per il periodo 30 agosto / 20 ottobre 2005 non risultava impugnata, con conseguente passaggio in giudicato; che il datore di lavoro poteva considerarsi liberato dal pagamento della retribuzione allorché eseguito presso la sede aziendale, regola che nella specie era senz'altro mutuabile, stante l'identità delle situazioni; che il pagamento eseguito tramite bonifico bancario nel corso del rapporto non derivava da un obbligo legale o contrattuale, ma era frutto soltanto di una prassi, difettando la prova di un accordo in proposito; che l'attore, una volta dimessosi, aveva omesso di comunicare il mutamento di indirizzo e che le ragioni del pagamento eseguito tramite assegno circolare, evidenziate dalla società, apparivano del tutto verosimili; che tali modalità, siccome risultante per tabulas, erano state utilizzate per tutti i dipendenti, e non soltanto nei riguardi del (omissis); che in base al contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti in epoca successiva alle dimissioni, non emergeva alcun atteggiamento oltraggioso o ingiurioso nei confronti dell'appellante, trattandosi di espressioni che si limitavano ad esplicitare le determinazioni aziendali e del tutto prive di potenzialità lesiva; che il riferimento ai dedotti inadempimenti del dr. (omissis), nel corso del suo precedente mandato, sebbene non attinenti alla causa, era del tutto privo di ogni potenzialità lesiva dell'immagine e della personalità dell'appellante, essendo limitato ad enumerare una serie di contestazioni, la cui fondatezza non apparteneva a questo giudizio; che pertanto la richiesta di ulteriore risarcimento del danno, in ragione di € 150.000,00 con la domanda formulata per la prima volta in appello, doveva essere rigettata; che, infine, attesa la sostanziale pretestuosità dell'azione esperita dal dr. (omissis), il quale aveva agito in giudizio per un ritardato pagamento sostanzialmente determinato da ragioni del tutto prive di ogni volontà di non adempiere, l'appellante andava condannato alle spese di secondo grado.*

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (omissis) con atto in data 4 febbraio 2013, affidato a tre motivi, cui hanno la S.p.A. (omissis) e (omissis) (omissis) mediante controricorso in data 20/22 marzo 2013.

Non risultano depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

#### MOTIVI della DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., *violazione o falsa applicazione dell'articolo 1182 c.c. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. - nonché difetto di motivazione; inoltre, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - mancata valutazione delle allegazioni relative alla concreta modalità di pagamento tenuta in precedenza.*

Secondo il (omissis), la convenzione di cui all'articolo 1182 c.c. doveva desumersi dalle reiterate modalità di pagamento mediante bonifico bancario, desumibile quindi da *facta*

*concludentia*, o comunque dagli usi di cui allo stesso articolo 1182, visto anche che in proposito la stessa Corte d'Appello aveva fatto riferimento ad una "prassi".

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, *ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché dell'articolo 132, comma due, n. 4 del codice di rito - difetto di motivazione*, ed ancora, *ex art. 360 n. 5 c.p.c., mancata valutazione delle allegazioni relative al concreto comportamento di parte resistente*, tanto in relazione a quanto opinato dalla Corte territoriale circa la mancanza di atteggiamento oltraggioso o ingiurioso nei confronti dell'appellante, trattandosi di giudizio che non dava conto delle risultanze della valutazione, se non mediante apodittiche affermazioni senza alcun riscontro. L'appellante aveva evidenziato il fatto che l'invio di comunicazioni era stato eseguito dalla società laddove la stessa sapeva che il ricorrente non vi era più e nemmeno poteva essere trovato, mentre la Corte distrettuale non aveva motivato le ragioni per le quali tale comportamento non potesse considerarsi lesivo. Inoltre, il mutamento unilaterale delle condizioni di pagamento per costringere anche il ricorrente a sottostare alla volontà e alle pretese della società, costringendo i ~~creditori~~ a chiedere l'adempimento, ossia un suo diritto, che doveva avvenire spontaneamente da parte del debitore alla scadenza, lo poneva su un piano di inferiorità. Anche di ciò nulla era stato detto a confutazione per negare la lesività di siffatto comportamento. Inoltre, la successiva proposta di procedere, in alternativa all'assegno circolare già emesso, mediante bonifico, per poi una volta scelta tale soluzione, dichiararla impossibile (in quanto l'assegno era stato già emesso e perché non erano note le coordinate bancarie per poter eseguire il bonifico) evidenziavano la volontà di procrastinare il pagamento. L'inesistente motivazione anche su questo punto impediva di poter censurare l'iter logico giuridico seguito dalla corte distrettuale. Dall'esame del carteggio e del comportamento tenuto dalla società si evidenziava come la stessa avesse inteso procrastinare per quanto possibile il pagamento del dovuto, senza che a fronte del danno procurato avesse tratto alcun vantaggio economico. Anche la volontà di costringere il creditore a chiedere ciò che era suo diritto determinava il dislivello tra soggetti lesivo della dignità dell'uno, costringendolo comunque a tenere un comportamento non dovuto, né voluto, aggravandogli la modalità del pagamento. Siffatto comportamento contravveniva all'obbligo di correttezza nell'esecuzione di ogni contratto.

Con il terzo motivo, poi, anch'esso variamente formulato *ex art. 360, co. I, nn. 5 e 5, c.p.c.*, è stata dedotta in primo luogo *la violazione o falsa applicazione dell'articolo 89 c.p.c., nonché dell'articolo 132 co. 2 n. 4 c.p.c. unitamente a difetto di motivazione*; inoltre, sono stati

lamentati *omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e mancata valutazione delle specifiche affermazioni oggetto di censura*, tanto con riferimento al terzo motivo di appello concernente la cancellazione delle espressioni utilizzate nella difesa dei convenuti.

Peraltro, la domanda di risarcimento era stata formulata tempestivamente in primo grado mediante memoria di costituzione di risposta contro la domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti.

Anche su questo punto si evidenziava l'inconsistenza della motivazione, risultata pressoché assente. Nulla era stato detto in merito alla *apodittica* affermazione circa il rilevato *difetto di potenzialità lesiva*. Per contro, sia in primo che in secondo grado erano state indicate le affermazioni reputate lesive, delle quali era stata chiesta la cancellazione unitamente al risarcimento del danno.

Affermare carenze manageriali, errori professionali, utilizzo disinvolto dei fondi sociali e dei poteri di amministratore unico appariva sicuramente *lesivo della dignità della persona, dell'immagine e della professionalità del ricorrente*. Tali affermazioni, contenute negli scritti difensivi di primo grado, nonché quelle ulteriori nella comparsa di risposta in appello, erano sicuramente lesive del ricorrente. Proprio l'esplicitazione delle sole contestazioni era lesiva, difformemente da quanto apoditticamente affermato dalla Corte distrettuale.

Le anzidette censure, peraltro in più punti carenti di adeguate e complete allegazioni, invece occorrenti a norma dell'art. 366 co. I nn. 3, 4 e 6, c.p.c., vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, riguardo al primo motivo, la censura appare inconfidente, tenuto conto che la questione può dirsi superata per effetto del *giudicato*, preliminarmente evidenziato nella sentenza di appello in ordine <sup>quanto</sup> deciso dal primo giudicante relativamente agli interessi dovuti per il ritardato pagamento da <sup>30</sup> agosto al 20 ottobre dell'anno 2005, sicché non si comprende quale ulteriore interesse o ragione sorregga le lamentate violazioni. Peraltro, una volta riconosciuti gli interessi legali, con sentenza ormai definitiva, nessuna ulteriore questione può porsi al riguardo, risultando preclusa dal giudicato così formatosi, visto che anche lo stesso creditore *(omissis)* non l'ha impugnata, lamentando eventuali ulteriori pregiudizi in proposito, ex art. 1224 co. II c.c. e/o ex art. 429, co. III, c.p.c. (cfr. per altro verso Cass. lav. n. 10408 del 04/10/1995: il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze).

Analoghe considerazioni possono inoltre anche valere per quanto concerne le doglianze enunciate con il secondo motivo, laddove poi parte ricorrente non risulta aver adeguatamente dimostrato quanto asserito dalla stessa parte attrice circa l'illiceità e l'intento di danneggiare, ipotizzati nei riguardi del comportamento ascritto alla convenuta datrice di lavoro, cui per di più risulta, invero immotivatamente, accomunata la posizione del (omissis). In effetti, trattandosi di obbligazioni derivati da rapporto contrattuale, ancorché cessato per dimissioni (la cui eventuale giusta causa non risulta essere stata nemmeno dedotta in giudizio), l'onere probatorio circa l'elemento soggettivo può desumersi soltanto per effetto della presunzione ex art. 1218 c.c., però limitatamente al solo colposo inadempimento, e nell'ambito di quanto riconosciuto per effetto dell'anzidetto giudicato, sicché unicamente nei termini dell'accertato inadempimento contrattuale va contenuta la pretesa risarcitoria azionata dal (omissis), mentre ogni altro nocumento da costui lamentato, imputabile a fatto illecito andava debitamente dimostrato secondo i consueti criteri in materia di responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2697 c.c.. Ne deriva che in tale contesto vanno lette le pur succinte, ma anche essenziali e sufficienti, argomentazioni svolte dai giudici di merito, che escludevano ogni intento discriminatorio o ingiurioso ovvero lesivo nei confronti del ricorrente, il quale invece finisce con il prendere in questa sede di legittimità inammissibili rivalutazioni in punto di fatto, mentre, come si è detto in narrativa, la Corte distrettuale reputava *sostanzialmente pretestuosa la pretesa azionata dal dr. (omissis)*, avendo costui agito per *"un ritardato pagamento sostanzialmente determinato da ragioni del tutto prive di ogni volontà di non adempiere"*. Per giunta, anche sul *quantum*, l'impugnata sentenza, una volta preso atto del giudicato formatosi circa il riconoscimento del solo danno patrimoniale, commisurato agli interessi dovuti dal 30 agosto al 20 ottobre 2005, non ha evidentemente rilevato estremi utili tali da poter ravvisare danni non patrimoniali a favore del (omissis), in relazione all'anzidetto mero ritardato pagamento [cfr. in part. Cass. Sez. un. civ. n. 26972 in data 11/11/2008: non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non

lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ..

V. in senso analogo anche Cass. sez. un. n. 3677 del 16/02/2009 (il danno c.d. esistenziale non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio), Cass. III civ. n. 20684 del 25/09/2009, id. n. 4952 del 02/03/2010, id. n. 3290 del 12/02/2013, id. n. 21716 del 23/09/2013 (il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona -danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.- che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione), nonché ancora Cass. III civ. n. 336 del 13/01/2016.

Cfr. peraltro anche Cass. lav. n. 19785 del 14/04 - 17/09/2010: *<<Deve premettersi che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Va ancora aggiunto che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale -da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno- deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.... Ciò che, dunque, va rimarcato è che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che il prestatore di lavoro, che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno*



*biologico) ..., deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. ...>>].*

Le precedenti argomentazioni si riconnettono, inoltre, anche alle doglianze svolte con il terzo motivo di ricorso, con riferimento all'art. 89 c.p.c., laddove tra l'altro si riporta in effetti soltanto un breve passaggio dell'*unica comparsa* difensiva di costituzione di primo grado nell'interesse dei convenuti <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> (*<<Invero, le calunniose accuse mosse da controparte >> pag. 32 della comparsa di primo grado - cfr. in part. pagine 6, 8 e 9 del ricorso, in cui sono riportati poi anche brani della memoria difensiva dei medesimi convenuti, però relativa ad altro contenzioso, iscritto sub. n. 824/07 r.g. presso il Tribunale di Prato, diverso da quello relativo a questo processo, iniziato con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto presso lo stesso Tribunale sub. n. 823/07 r.g. -v. il riferimento numerico a pag. 4 del ricorso de quo- anche se poi si accenna pure vagamente una richiesta di riunione - v. pag. 5 del ricorso - di modo che, per difetto di chiare, compiute ed esaurienti allegazioni, invece occorrenti ex cit. art. 366 nn. 3 e 6, nemmeno è possibile comprendere la pertinenza, o meno, delle difese svolte dai resistenti n. proc. n. 823/07 in relazione all'altra causa n. 824/07, presumibilmente connesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 274 c.p.c. e 151 delle relative disposizioni di attuazione). In tal senso, dunque, appare indubbiamente non autosufficiente quanto testualmente si legge a pag. 8 del ricorso, circa il motivo di appello del <sup>(omissis)</sup> in ordine al *terzo capo* della gravata pronuncia, riguardo alle *espressioni utilizzate dai resistenti: <<Inoltre i resistenti, odierni appellati, "ritengono opportuno" di dare atto al giudicante che pende davanti al tribunale di Prato altra controversia -r.g. n. 824/07- nella quale <sup>(omissis)</sup> S.p.A. si è costituita e producono nel procedimento di primo grado, richiamandosi, la memoria difensiva in quel giudizio depositata...>>*, laddove in sintesi veniva criticata la gestione ad opera del dr. <sup>(omissis)</sup> *nella carica di A.U. circa carenze organizzative e notevoli impegni di spese* (v. ulteriori riferimenti alla memoria difensiva di parte convenuta nel distinto proc. n. 824/2007, a pag. 9 del ricorso, circa *l'operato del dottor <sup>(omissis)</sup> dannoso per la società*, però senza neppure alcuna indicazione di *petitum* e di *causa petendi* del suddetto ulteriore contenzioso).*

Dalle rilevate carenze deriva l'inammissibilità, ex art. 366 co. I c.p.c., delle doglianze di cui al III motivo di ricorso (pgg. 19-21), laddove, d'altro canto, sebbene mediante stringate argomentazioni, deve escludersi che la Corte di merito abbia ommesso di esaminare fatti rilevanti, tali da poter integrare il vizio di cui all'art. 360 co. I n. 5 dello stesso codice di rito (però secondo il testo attualmente vigente, nella specie *ratione temporis* applicabile, trattandosi di sentenza d'appello emessa e pubblicata, con motivazione contestuale, il 30 ottobre 2012), di guisa che la mera insufficienza della motivazione è processualmente irrilevante, essendo richiesto in proposito unicamente il c.d. *minimo costituzionale* (cfr. in part. Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014. V. più recentemente anche Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017, secondo cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per ommesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia).

D'altro canto, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., richiede soltanto che l'esposizione dei fatti di causa riassume concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico-giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione (v. in tal senso Cass. lav. n. 21420 del 21/10/2015. Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 20112 del 18/09/2009, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da

non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum". In senso conforme v. anche Cass. III n. 3596 del 10/12/1971. Vale la pena, altresì, di richiamare il principio ribadito da Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "*error in procedendo*", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture).

Con l'ulteriore precisazione, poi, che per verificare la completezza della motivazione, qualora la pronuncia di appello abbia respinto il gravame, confermando quella impugnata di primo grado, condividendone altresì le argomentazioni (siccome verificatosi appunto nel caso qui in esame), la motivazione in tal caso va considerata unitariamente in base alla complessiva lettura delle due decisioni (cfr. sul punto anche Cass. lav. n. 12129 del 19/08/2003: nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia motivata mediante rinvio alla sentenza di primo grado, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo se, con il rinvio, sia stato omesso l'esame di uno specifico elemento di segno contrario alla prima decisione, potenzialmente idoneo a condurne ad una diversa, e non anche per effetto della sola tecnica del rinvio, essendo la sentenza di primo grado richiamata dal secondo giudice divenuta parte integrante della propria decisione).

Quanto, poi, al merito della pretesa violazione dell'art. 89 c.p.c., va richiamata la giurisprudenza (v. tra le più recenti Cass. III civ. n. 10517 del 28/04/2017), secondo cui il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive riveste una funzione meramente ordinatoria, avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endoprocesuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicché della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (cfr. pure Cass. III civ. n. 6439 del 17/03/2009, secondo cui la Corte di Cassazione è competente ad ordinare, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.



Cass. I civ. n. 1018 del 16/01/2009: il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione.

Cass. II civ. n. 17325 del 31/08/2015: non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti. Conforme Cass. n. 11063 del 2002.

Cass. III civ. n. 1717 del 29/05/1972: è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere sconveniente delle espressioni contenute nelle difese delle parti, circa il loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa e circa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 89 cod. proc civ, rientrando tale apprezzamento nel potere discrezionale conferito dalla legge al giudice di merito, per assicurare l'osservanza dei doveri di correttezza processuale.

Cass. II civ. n. 1937 del 10/10/1970: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 89 c.p.c. ed in particolare l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali sofferti per espressioni sconvenienti od offensive contenute nelle difese di una parte, rientrano nel potere discrezionale del giudice dinanzi al quale le difese sono state svolte. Il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. III civ. n. 2334 - 11/07/1972: l'istanza per la cancellazione di frasi ingiuriose contenuta negli scritti difensivi, costituisce una sollecitazione all'esplicazione di un potere discrezionale, che può essere esercitato dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, riguardano esso il controllo sull'osservanza dei precetti dettati dagli articoli 88 e 89 c.p.c.. Pertanto, proprio perché si tratta della esplicazione di un potere discrezionale, l'uso che ne abbia fatto il giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità.



Cass. I civ. n. 1261 del 07/09/1970: perché il giudice possa disporre la cancellazione di frasi offensive, a norma dell'art 89 c.p.c., è necessario che dette frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori.

Cass. III civ. n. 1964 del 04/06/1969: è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa il carattere offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e circa il loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa.

Cass. I civ. n. 1955 del 31/05/1969: l'art. 89 c.p.c. distingue le espressioni sconvenienti da quelle offensive, e per queste ultime opera una ulteriore distinzione, a seconda ch'esse riguardino o meno l'oggetto della causa. Ma, mentre in ogni ipotesi la norma demanda al giudice il potere di disporre la cancellazione delle espressioni medesime, essa riconosce alla parte offesa il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, solo quando le espressioni non riguardano l'oggetto della causa. Il più ampio contenuto dell'art. 598 c.p. che, per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiede solo che le frasi offensive concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non può prevalere su quello dell'art. 89 c.p.c., non tanto perché quest'ultima norma è posteriore, quanto e soprattutto perché la norma del codice di procedura civile è specifica per il processo civile, e pertanto l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. resta limitato a processo penale ed a quello dinanzi all'autorità amministrativa). Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle relative spese a favore dei controricorrenti.

Atteso, infine, l'esito completamente negativo dell'impugnazione, proposta in data 4 febbraio 2013, la parte ricorrente è tenuta come per legge al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro #5000,00# per compensi professionali ed in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. -----  
Ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. -----

Così deciso in Roma il sette novembre 2017


IL CONSIGLIERE estensore

dr. Federico De Gregorio



IL PRESIDENTE

dr. Antonio Manna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... 22 MAR. 2018 .....

Il Funzionario Giudiziario  
*Dott.ssa Marina Pizzi*

Il Funzionario Giudiziario  
..... 3 PAC.TI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 22 marzo 2018

La presente copia si compone di 14 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84